

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO NATOLI

Seduta del 23/10/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'ABF chiedendo, a seguito dell'estinzione anticipata di un finanziamento la restituzione del complessivo importo di euro 937,72 oltre interessi legali.

L'intermediario resistente, costituendosi, chiede che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Preliminarmente si osserva che la domanda della ricorrente è volta ad ottenere il rimborso, da parte dell'intermediario resistente, di quota parte della commissione non rimborsate all'intestatario del contratto, poi deceduto, coniuge della ricorrente. La ricorrente agisce anche a nome degli altri eredi. Allega a tal fine documentazione di delega.

La qualità di erede della ricorrente rispetto all'originario sottoscrittore del contratto non è oggetto di contestazione nell'odierno procedimento; sul punto, si osserva che, secondo il prevalente orientamento di questo Arbitro, il ricorrente che affermi di agire in qualità di erede deve produrre copia del certificato di successione – non essendo all'uopo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – a nulla rilevando l'assenza di un'eccezione dell'intermediario resistente. In atti è prodotta la

dichiarazione di successione del marito della ricorrente, unico stipulante della Delegazione di pagamento oggetto del ricorso.

Tanto premesso, il contratto è stato estinto in corrispondenza della rata n. 43, come risulta dal conteggio estintivo in atti.

In ordine alla domanda di restituzione di quanto indebitamente trattenuto dalla resistente in seguito alla anticipata estinzione del finanziamento il Collegio osserva che la sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

Giova premettere che l'inciso sulla "vita residua del contratto" ha prodotto, sia negli orientamenti dell'ABF, sia nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). Giova pure ricordare che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Tanto premesso, con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la recente decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In seguito alla citata pronuncia della CGUE il Collegio di Coordinamento è stato investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza: al riguardo, con la decisione n. 26525/2019, ha enunciato i seguenti principi di diritto:

"A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".



“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso esaminato, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile possa mutuari da quello pattuito dalle parti per il conteggio degli interessi corrispettivi, atteso che gli interessi rappresentano la principale voce del costo totale del credito espressamente negoziata.

Questo Collegio intende dare continuità all' articolato indirizzo propugnato dal Collegio di Coordinamento e, pertanto, reputa coerente con il complessivo assetto di interessi diviso dalle parti utilizzare, per la quantificazione dei costi up front da restituire in esito all' anticipata estinzione del finanziamento, il criterio di ammortamento previsto per la restituzione degli interessi corrispettivi.

Tanto premesso, in relazione al caso in esame il Collegio osserva, riguardo ai premi vita e impiego, che la resistente ha versato in atti la quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa, a seguito di sinistro occorso nel 2017.

Richiama però sul punto le decisioni del Collegio di coordinamento n. 13305 e 13306 del 19.06.2018, che hanno espresso i seguenti principi di diritto:

“tutte le volte che in sede di estinzione anticipata del contratto di finanziamento interviene l'assicuratore, il premio relativo alla copertura assicurativa (se individuabile), inizialmente corrisposto dal cliente, non è suscettibile di restituzione al cliente stesso ai sensi degli artt. 125sexies TUB e 2033 c.c.”

“nel caso di assicurazione vita/danni, con oneri assicurativi sopportati dal cliente finanziato, l'estinzione diretta da parte della compagnia di assicurazione non preclude al cliente (e dunque consente comunque e in ogni caso) l'azione di ripetizione relativa agli oneri non maturati per effetto dell'anticipata estinzione”.

Alla luce di tali principi, ai quali intende dare continuità, reputa non dovuto il rimborso del premio impiego atteso che l'assicurazione si è attivata per il pagamento del debito residuo; reputa, invece, dovuta la quota parte del premio vita anticipatamente corrisposto in sede di conclusione del contratto di finanziamento, soggiungendo al riguardo che il contratto ne prevede il rimborso secondo le CGA, delle quali tuttavia non si ha alcun riscontro agli atti, sì che la pedissequa restituzione non potrà che essere quantificata col metodo proporzionale.

Pertanto, quantificato il debito con i criteri sopra spiegati, per le voci e per gli importi evidenziati, e tenuto conto dei rimborsi già effettuati, il Collegio condanna l'intermediario alla restituzione dell'importo risultante dalla infrascritta tabella, maggiorato degli interessi legali dal reclamo al pagamento.

rate complessive	120	rate scadute	43	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	77	TAN	4,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	43,27%					
Commissioni finanziarie				4.514,70 €	Recurring	2.896,93 €	1.959,21 €	937,72 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								937,72 €

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 937,72, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI